



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

Composto dai signori magistrati

d.ssa Caterina Santinello Presidente

dott, Guido Marzella Giudice

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.

nel procedimento per reclamo rubricato al n. RG V.G., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 22.12.2022, la soc. premesso di aver depositato l'1.12.2022, tramite l'apposita piattaforma telematica, l'istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 c.c.i.i., con contestuale richiesta di applicazione nei confronti di tutti i propri creditori delle misure protettive del patrimonio aziendale previste dall'art. 18 c.c.i.i., al fine di instaurare e/o proseguire e in ogni caso agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa, con dichiarazione di sospensione ai sensi dell'art. 20 c.c.i.i. degli obblighi di cui agli artt. 2482bis e 2482ter c.c. e della causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.; che la competente Camera di Commercio di aveva nominato quale esperto indipendente la dott.ssa , che aveva provveduto ad accettare l'incarico; tutto ciò premesso, la società ha richiesto al Tribunale di:

- confermare le misure protettive del patrimonio già operanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, c.c.i.i. in considerazione delle quali i creditori sociali non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e ciò per la durata di 120 (centoventi) giorni, eventualmente prorogabili ai sensi di legge per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori;
- confermare l'effetto anche ai sensi dell'art. 18, comma 4, c.c.i.i., per cui, in pendenza delle misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;



- confermare l'effetto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, c.c.i.i., in forza del quale tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, oltre alla salvaguardia degli effetti connessi alle rateizzazioni concesse rispetto alle somme iscritte a ruolo, per il solo fatto del mancato pagamento, pregresso o futuro dei crediti anteriori e ciò per la medesima durata di cui sopra, salvo proroga di ulteriori 120 giorni;
- confermare per tutta la durata delle trattative con i propri creditori la sospensione nei confronti della Società degli obblighi relativi al capitale di cui agli artt. 2482bis e 2482ter c.c. e il non verificarsi della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.;
- ordinare la sospensione dell'obbligo di pagamento per rimborso di capitale e per gli interessi e gli altri oneri accessori dei finanziamenti, senza incorrere nella decadenza del beneficio del termine:
- ordinare la sospensione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute per effetto della rateizzazione concessa dei ruoli c/o l'Agenzia delle Entrate Riscossione, senza incorrere nella decadenza dei benefici derivanti dalla rateizzazione medesima.

All'esito del contraddittorio instaurato ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i. il Tribunale in composizione monocratica assumeva un provvedimento di diniego delle misure protettive sopra indicate: ad avviso del Giudice, premesso che "... sebbene in astratto la protezione del patrimonio possa certamente agevolare le trattative che il debitore intende intraprendere con i propri creditori, non si può prescindere dalla necessità di adire l'autorità giudiziaria con un bagaglio informativo e documentale che consenta di apprezzare concretamente il piano di risanamento che il debitore intende sviluppare", nel caso di specie risultava mancare il bilancio di esercizio 2021 (essendo stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2018-2020), nonché il contratto di affitto di ramo d'azienda asseritamente stipulato nel maggio 2021 e con durata fino al maggio 2024; non risultava poi sufficientemente dettagliato da parte della società ricorrente l'eventuale impatto, in termini di costi, che avrebbe potuto avere il potenziamento dell'attività diretta nelle modalità di fitness online e di outdoor workout. Ad avviso del Giudice il diniego della conferma doveva fondarsi sulla circostanza a mente della quale, oltre a non essere stati adeguatamente esplicitati la tipologia e la finalità (neppure in termini di ammontare dello stralcio) delle trattative che la ricorrente intende avviare, non erano stati offerti elementi valutativi e probatori sufficientemente idonei a comprovare la ragionevole probabilità di disponibilità di risorse per perseguire il meramente enunciato risanamento.



Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di conferma delle misure protettive ha proposto reclamo la società, contestando le argomentazioni assunte dal Tribunale in prime cure.

Si è costituito il creditore , il quale ha contestato l'esistenza di condizioni funzionali ad un ragionevole perseguimento del risanamento societario.

Preliminarmente si deve dare atto che la società ... ha dimesso con il reclamo il bilancio di esercizio 2021 (pubblicato a registro imprese il 27.01.2023). Ad avviso del Collegio, atteso l'effetto integralmente devolutivo del reclamo ex art. 669 terdecies cpc, con l'integrazione documentale in parola può dirsi rispettata la prescrizione di cui all'art. 19, co. 2 lett. a), c.c.i.i.. Analogamente, va dato atto che la società ha provveduto a dimettere nel fascicolo telematico copia del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 21.5.2021 (doc. 5), nonché, in sede d'udienza di discussione del reclamo, copia delle contabili bancarie relative al pagamento dei canoni da parte dell'affittuaria a dimostrazione del puntuale adempimento delle scadenze.

Ciò premesso, giova ricordare che la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i. si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Invertendo l'angolo prospettico, ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.).

Così argomentando, si perviene alla conclusione che, perché possa il tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa.

Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, a titolo esemplificativo, la dichiarata manifestazione di disponibilità alle trattative pervenuta da una considerevole parte di creditori ampiamente rappresentativa



dell'intero ceto, ovvero l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere; e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettazione che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non va a compromettere le loro aspettative di soddisfazione, e addirittura ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso.

A tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, c.c.i.i. (elemento di novità rispetto al dato normativo rinvenibile nel d.l. 118/2021), parere che dovrà essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione.

Così descritto in via di principio il perimetro entro il quale è chiamato ad esprimersi il Tribunale per la conferma delle misure protettive, rileva il Collegio che l'Esperto nel proprio parere ha ritenuto che la revoca delle misure protettive esporrebbe il patrimonio della Società a iniziative individuali che potrebbero turbare il regolare corso delle trattative e mettere dunque a rischio il risanamento dell'impresa: l'assunto dell'Esperto muove anche, e soprattutto, dal fatto che risulterebbe conseguito da il risanamento d'impresa attraverso il riequilibrio tra costi e ricavi; che sarebbe stata assicurata finanza esterna da parte di uno dei soci della odierna reclamante; che vi sarebbe la possibilità di ottenere da parte di alcuni creditori dilazioni e/o stralci sul debito (in particolare da parte di Agenzia Entrate attraverso la definizione agevolata dei ruoli, con riduzione del carico di oltre il 40%).

Ad avviso del Tribunale, gli elementi da ultimo considerati costituiscono un sufficiente sostrato per l'avvio di serie trattative con i creditori nella prospettiva di un probabile risanamento e, in relazione a questo, inducono a ravvisare un nesso di strumentalità delle misure protettive sopra indicate.

Il reclamo, pertanto, deve trovare accoglimento con conseguente conferma delle misure protettive per la durata di giorni 120 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza.

A diversa conclusione si deve giungere in ordine alla richiesta di conferma delle misure (cautelari) invocate da parte ricorrente relativamente agli obblighi di pagamento per rimborso di capitale e per gli interessi e gli altri oneri accessori dei finanziamenti, nonché ai pagamenti delle somme dovute per effetto della rateizzazione concessa dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.



Ed invero, che non si tratti di misure protettive di cui all'art. 2 lett. p) c.c.i.i. è fuor di dubbio, atteso che esse non mirano certamente a proteggere il patrimonio dell'imprenditore dall'iniziativa dei creditori, con il rischio che ciò possa pregiudicare o addirittura impedire l'avvio delle trattative finalizzate al risanamento dell'impresa, quanto, piuttosto, rappresentano una misura volta alla sospensione dell'esecuzione di prestazioni esigibili discendenti contrattualmente o *ex lege* (cfr. art. 97 c.c.i.i.).

Risultando, pertanto, evidente la natura cautelare delle misure in parola, ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente: ed infatti, diversamente da quanto sopra riportato in ordine alle misure idonee ad assicurare lo 'stay', per le misure cautelari l'imprenditore avrebbe dovuto già prospettare con sufficiente precisione l'esistenza del rapporto tra il debito oggetto di ristrutturazione e l'ammontare dei flussi annuali prevedibili da destinare al risanamento dello stesso, derivanti dalle iniziative industriali da attuare, unitamente all'indicazione delle esposizioni debitorie oggetto di ristrutturazione e degli stralci del debito (fumus boni iuris). Avrebbe dovuto, inoltre, dare dimostrazione del periculum in mora, e cioè del pericolo che lo scopo dell'iniziativa potesse risultare vanificato per il ritardo con cui viene attuato con i normali strumenti previsti dalla legge, oltre alla prova della proporzionalità della misura stessa (nel senso della stretta funzionalità della cautela richiesta rispetto al risanamento prospettato, senza ulteriori vantaggi per l'istante a pregiudizio della parte creditrice).

Ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia affatto ottemperato all'onere probatorio in parola, sicché non possono trovare ingresso (e conferma) le misure relative alla 'sospensione dell'obbligo di pagamento per rimborso di capitale e per gli interessi e gli altri oneri accessori dei finanziamenti, senza incorrere nella decadenza del beneficio del termine' e alla 'sospensione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute per effetto della rateizzazione concessa dei ruoli c/o l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, senza incorrere nella decadenza dei benefici derivanti dalla rateizzazione medesima'.

Attesa la novità della questione ed in considerazione dell'assenza di soccombenza in capo al creditore intervenuto, si ritiene di non dover dar seguito ad alcuna statuizione sulle spese di lite.

p.q.m.

il Tribunale accoglie in parte il reclamo e, per l'effetto,

• conferma le misure protettive del patrimonio già operanti ai sensi dell'art. 18, comma 1, c.c.i.i. in considerazione delle quali i creditori sociali non possono acquisire diritti di prelazione

ILCASO.it

se non concordati, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul

patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa,

e ciò per la durata di 120 (centoventi) giorni a decorrere dal giorno successivo alla

pubblicazione dell'istanza per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative

con i creditori;

• conferma l'effetto anche ai sensi dell'art. 18, comma 4, c.c.i.i., per cui, in pendenza delle

misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi

non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di

accertamento dello stato di insolvenza;

• conferma l'effetto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, c.c.i.i., in forza del quale tutti i

creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare

l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono

anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore, oltre alla salvaguardia degli

effetti connessi alle rateizzazioni concesse rispetto alle somme iscritte a ruolo, per il solo fatto

del mancato pagamento, pregresso o futuro dei crediti anteriori e ciò per la medesima durata

di cui sopra;

• conferma per tutta la durata delle trattative con i propri creditori la sospensione nei confronti

della Società degli obblighi relativi al capitale di cui agli artt. 2482bis e 2482ter c.c. e la

sospensione della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ai sensi

dell'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c..

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 2.3.2023.

Il Presidente

d.ssa Caterina Santinello